

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 15 settembre 2017, n. 1351  
**CIG in deroga 2016/F299. Concessione trattamento e autorizzazione all'INPS al pagamento a seguito richiesta di riesame delle istanze.**

### Il Dirigente di Sezione

sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti e verificata dal Dirigente del Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico:

- Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;
- Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33
- Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
- Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G.P.A.P.L.;
- Visti il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati fissati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
- Viste le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11.09.2014, n. 40/5424 del 24.11.2014, n. 30 del 11.12.2014, n. 40/7518 del 25.03.2015;
- Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell'INPS;
- Vista la Legge 28 dicembre, n. 208 (Legge di Stabilità 2016, art. 1 c. 304 ss.);
- Visto il decreto interministeriale n. 1600024 del 23.03.2016 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assegnava alla Regione Puglia, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, risorse finanziarie per un importo pari a 17.359.326,00 Euro posto a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto – legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- Visto il decreto interministeriale n. 1600075 del 09.09.2016 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assegnava alla Regione Puglia, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nella regione medesima, risorse finanziarie per un importo pari a 20.000.000,00 Euro;
- Visto il verbale di accordo del 18.12.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
- Visto il verbale di accordo del 09.01.2015 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
- Visto il verbale di accordo del 20.01.2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
- Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 con il quale è stato stabilito che in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento Cig in deroga può essere concesso a decorrere dal 01 gennaio e fino al 31 dicembre 2016 per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco di un anno solare;
- Preso atto che, come stabilito dal verbale di Accordo del 20.01.2016, *"la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa deve comunque essere preceduta dalla sottoscrizione del verbale in sede sindacale o istituzionale"* e che, pertanto, in caso contrario, è stato autorizzato il periodo richiesto a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di consultazione sindacale;
- Visto il verbale di accordo del 20.01.2016 tra la regione Puglia e Parti Sociali con il quale è stato stabilito che

*“la documentazione cartacea deve essere presentata, fermo restando l’obbligo di invio della domanda in formato elettronico sul sistema Sintesi nei termini previsti, entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della istanza telematica”;*

- Visto la DD n. 6 del 16.01.2017 con cui è stata respinta la richiesta di Cig in deroga relativa alla società Ing. Vito Prato Engineering srl per carenza documentale;
- Considerato che la società ha presentato istanza di riesame e vagliata nuovamente la documentazione a corredo della suddetta istanza presentata per il periodo indicato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, è stato rilevato che sussistono i presupposti di legge per beneficiare del trattamento di integrazione in deroga;
- Dato atto che la concreta fruizione del beneficio di cui trattasi è subordinata all’esito positivo degli ulteriori controlli di competenza Inps.

### **VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n .118/2011**

il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. Di considerare ammissibile al trattamento di CIG in deroga l’impresa di cui all’allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nei limiti del periodo, delle ore, del numero di lavoratori, l’importo massimo ammissibile definiti nel medesimo allegato A e secondo la modalità di pagamento diretto;
2. Di autorizzare l’Inps all’erogazione del trattamento di Cig in deroga nei termini previsti dalla vigente normativa nei confronti dei dipendenti della predetta impresa di cui all’Allegato A;
3. Il costo totale presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con riguardo al numero complessivo di ore autorizzabili pari a **5.135** di sospensione dall’attività dei lavoratori interessati, ammonta a complessivi **€ 50.323,00**;

4. Di dare atto che il trattamento di cassa integrazione in deroga in questione è liquidato con le risorse di cui ai D.I. riportati in premessa;
5. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
6. L’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esistenza di risorse finanziarie disponibili e dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, in capo alle imprese e ai lavoratori interessati, che consentano la fruizione della CIG, nonché alla condizione che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell’attività lavorativa.
7. L’impresa di cui all’Allegato A dovrà provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41 all’INPS;
8. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela per il Lavoro, inviando, a mezzo pec ([cig.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:cig.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it)), esclusivamente la prima pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna “RIF” dell’allegato A), **entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP** della presente determina che costituisce notifica agli interessati.
9. il presente provvedimento:
  - a) è immediatamente esecutivo;
  - b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
  - d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n° 7 facciate, compreso l’allegato “A”, è adottato in originale.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro  
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

## AZIENDE AUTORIZZATE

Allegato A

N.	RIF.	DATA PROT.	Prot. Istanza	Partita Iva o C.F.	TIPOLOGIA	Matricola INPS	Denominazione Azienda	Sede Operativa	C.A.P.	Indirizzo	PR N. Lav.	Totale Ore	Data Inizio CIG	Data Fine CIG	Importo Autorizzato	PAG.
1	LE/F09/16	03/10/2016	10993	03569570751	Ind15dip	4105799409	ING. VITTO PRATO ENGINEERING SRL	LECCE	73100	VIA IMBRIANI, 36	LE 11	5.135	15/09/2016	14/12/2016	C 50.323,00	D